

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

AFFARI COSTITUZIONALI (I):	
<i>In sede referente</i> . . . . .	Pag. 1
AFFARI INTERNI (II):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 2
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 3
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 4
<i>Sottocommissioni per i pareri</i> . . . . .	» 5
FINANZE E TESORO (VI):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 5
ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 9
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 10
LAVORI PUBBLICI (IX):	
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 13
TRASPORTI (X):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 15
INDUSTRIA (XII):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 16
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 17
LAVORO (XIII):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 17
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 19
CONVOCAZIONI . . . . .	
	» 19

### AFFARI COSTITUZIONALI (I)

#### IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 1967, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente BALLARDINI.* — Intervengono il Ministro Segretario di Stato, Bertinelli ed il Sottosegretario di Stato all'interno, Gaspari.

#### PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori SPIGAROLI ed altri: « Modifica alla tabella A annessa alla legge 14 luglio 1965, n. 902, per la promozione alla qualifica di segretario capo delle scuole secondarie di primo grado e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale » (*Approvata dalla VI Commissione del Senato*) (3747).

Il Relatore Pitzalis illustra il provvedimento con cui si propone che per la promozione dei segretari principali degli istituti dell'istruzione classica, scientifica e magistrale si possa anche utilizzare, per non più del 20 per cento, l'aliquota dei posti disponibili e non utilizzata per insufficienza di scrutinabili nel ruolo della scuola secondaria di primo grado. Si dichiara favorevole alla sua approvazione, proponendo modifiche di ordine tecnico.

Intervengono nella discussione i deputati Nannuzzi, che esprime perplessità in relazione alle modalità scelte dal provvedimento per operare promozioni in soprannumero; Mattarella, Jacometti e Tozzi Condivi, che chiedono il rinvio dell'esame della proposta di legge, in attesa che il Governo esprima alla Commissione il suo parere.

La Commissione, quindi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE:

« Norme per le elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica nel collegio uninominale della Valle d'Aosta » (*Approvato in prima deliberazione dal Senato*) (3464).

#### PROPOSTA DI LEGGE:

LUZZATTO ed altri: « Norme per l'elezione suppletiva del deputato della Valle d'Aosta ». (*Urgenza*) (3320).

Il Presidente comunica che il Presidente della Camera, in risposta al quesito posto dal-

la Commissione sull'*iter* procedurale da adottare per l'approvazione delle norme per le elezioni suppletive in Valle d'Aosta, ha ritenuto che il disegno di legge costituzionale n. 3464 e la proposta di legge n. 3320, pur vertendo sulla stessa materia, sono intesi ad operare su due diversi piani di intensità giuridica, per cui non si versa strettamente nelle ipotesi previste dal secondo comma dell'articolo 133 del Regolamento, e la Commissione, pertanto, ove lo ritenga, ha la facoltà di accantonare il disegno di legge costituzionale e di riferire all'Assemblea sulla proposta di legge ordinaria.

Invita, quindi, la Commissione a decidere se procedere nell'esame del disegno di legge costituzionale o della proposta di legge ordinaria.

Il deputato Tozzi Condivi propone di rinviare la decisione alla prossima seduta per consentire ai commissari di consultare i rispettivi presidenti di Gruppo, che, a loro volta, dovrebbero consultare i Presidenti dei Gruppi del Senato, per concordare una procedura, che non trovi ulteriori ostacoli in sede di esame da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Il deputato Luzzatto, dopo aver rilevato le differenze tra i due provvedimenti, si dichiara favorevole ad accantonare il disegno di legge costituzionale per affrontare immediatamente l'esame della proposta di legge ordinaria.

Il deputato Mattarella, ribadita la natura di legge ordinaria che il provvedimento deve avere, ritiene opportuno esaminare congiuntamente il disegno e la proposta di legge, proponendo alla Camera l'assorbimento del disegno di legge costituzionale. Richiama, inoltre, la sua proposta, precedentemente avanzata, di formulare una norma di carattere generale per tutti i casi in cui si debba procedere ad elezioni suppletive.

Il deputato Accreman ricorda che, in base alla decisione della Presidenza della Camera, la Commissione può procedere nell'esame della sola proposta di legge Luzzatto e ritiene dilatoria e sostanzialmente volta a non effettuare le elezioni suppletive nella Valle d'Aosta la proposta di rinvio formulata dal deputato Tozzi Condivi e la proposta formulata dal deputato Mattarella, perché l'eventuale assorbimento del disegno di legge costituzionale renderebbe palese e inevitabile il conflitto con il Senato.

Il deputato Berloffia osserva che le dichiarazioni del deputato Accreman sulla volontà della maggioranza di non voler effettuare le elezioni suppletive costituiscono illazioni de-

nigratorie manifestamente infondate; il suo Gruppo, infatti, è favorevole alla più sollecita approvazione di una legge che, comunque, assicuri l'attuazione delle elezioni suppletive.

Il Sottosegretario Gaspari, dopo aver rilevato che il problema si pone in termini generali, tant'è che anche il Senato della Repubblica è carente nel suo *plenum*, per la impossibilità di sostituire il senatore democristiano Crespellani, recentemente deceduto, ritiene che sia opportuno trovare un accordo procedurale con l'altro ramo del Parlamento.

Il deputato Nannuzzi propone che la Commissione esamini in sedute diverse il disegno e la proposta di legge, il cui esame per quanto ha scritto il Presidente della Camera, non deve essere obbligatoriamente abbinato.

Il deputato Jacometti concorda con il deputato Nannuzzi.

La Commissione, quindi, delibera di procedere nella prossima seduta all'esame della sola proposta di legge n. 3320, riservandosi l'esame del disegno di legge costituzionale ad altra seduta.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità — Protezione civile » (*Parere alla II Commissione*) (3946).

Il deputato Accreman propone che la Commissione rinvi l'esame per il parere in attesa che il Comitato ristretto nominato dalla Commissione di merito abbia formulato il testo definitivo.

Il Presidente non concorda con il deputato Accreman, in quanto, a suo avviso, è opportuno che il Comitato ristretto nominato dalla Commissione di merito si avvalga, nei suoi lavori, anche del parere che la I Commissione esprimerà.

Rinvia, quindi, alla prossima seduta l'esame, per il parere, del disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,45.

### AFFARI INTERNI (II)

#### IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 1967, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente SULLO*. — Intervengono i Sottosegretari di Stato: per la Presidenza del Consiglio, Salizzoni, per l'interno, Gaspari, per la difesa, Santero.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Aumento del contributo statale in favore della Fondazione del Banco di Napoli per l'assistenza dell'infanzia » (3482).

Dopo un breve intervento del deputato Russo Spena, il quale riferisce che in sede di Comitato ristretto non è stato raggiunto un accordo sul testo, il deputato La Bella annuncia la presentazione, a nome del prescritto numero dei componenti l'Assemblea, di una richiesta di remissione all'Assemblea stessa del provvedimento.

L'esame è quindi sospeso.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Estensione ai sommozzatori dei vigili del fuoco dell'indennità di immersione prevista per i sommozzatori delle forze armate e della pubblica sicurezza » (3949).

Il Presidente Sullo comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole suggerendo alcune modifiche formali all'articolo 2, relativo alla copertura finanziaria.

Il deputato Mattarelli Gino, in sostituzione del relatore Simonacci, espone quindi le ragioni di equità che sono alla base del provvedimento, concludendo per l'approvazione di esso con le modifiche suggerite dalla Commissione bilancio.

Dopo interventi favorevoli dei deputati Maulini e Greppi, sono approvati l'articolo 1 nel testo originario e l'articolo 2 con modificazioni.

Il disegno di legge è infine votato a scrutinio segreto ed approvato.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche alla legge 29 marzo 1956, n. 288, sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (3950).

Il relatore Mattarelli Gino riferisce favorevolmente sul disegno di legge che intende estendere agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza cessati dal servizio per età, per ferite, lesioni o infermità e collocati nella riserva o in congedo assoluto il beneficio della rideterminazione dal trattamento di quiescenza previsto dalla legge 25 maggio 1962, n. 417, già concesso ai soli ufficiali di pubblica sicurezza collocati in ausiliaria, in virtù del rinvio operato dalla legge 29 marzo 1956, n. 288.

Il deputato Gambelli-Fenili, pur dichiarandosi favorevole al provvedimento, auspica che il Governo mantenga finalmente l'impegno per una trattazione organica di tutti i provvedimenti riguardanti il personale di pubblica sicurezza.

Il deputato Borsari, nel dichiararsi favorevole, richiama l'attenzione del Governo

sulla precaria situazione di quegli agenti e sottufficiali di pubblica sicurezza che dal 1946 sono ancora nella posizione di « richiamati » senza un adeguato sviluppo di carriera e di trattamento economico.

Il Sottosegretario Gaspari raccomanda l'approvazione del provvedimento e replicando al deputato Borsari assicura che approfondirà l'esame della questione da lui prospettata.

I tre articoli sono quindi approvati senza modificazioni.

Il disegno di legge e, quindi, votato a scrutinio segreto ed approvato.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Autorizzazione di spesa per il completamento del programma di ricerche spaziali San Marco » (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (4014).

L'esame del provvedimento è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,10.

#### IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 1967, ORE 10,10. — Presidenza del Presidente SULLO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Gaspari.

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente Sullo comunica di aver ricevuto dal Ministro dell'interno, Taviani, un invito, diretto anche a tutti i membri della Commissione, a presenziare ad una esercitazione di addestramento delle forze di protezione civile che si terrà presso Nuoro nei giorni 13 e 14 maggio.

#### DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità. Protezione civile » (3946);

MAULINI ed altri: « Ampliamento dei ruoli organici ed orario di lavoro dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del corpo nazionale dei vigili del fuoco » (Urgenza) (3598).

Il deputato Gagliardi, relatore del disegno di legge n. 3946, premesse alcune considerazioni sulla importanza e sulla opportunità del disegno di legge specialmente dopo le recenti alluvioni, che hanno riproposto in termini drammatici un adeguato sistema di protezione civile, e richiamati i precedenti legislativi e parlamentari della questione, passa ad illu-

strare le singole norme del provvedimento esprimendo parere di massima favorevole.

Il deputato Dagnino, relatore della proposta di legge n. 3598, prospetta l'opportunità di uno stralcio delle norme relative all'aumento dell'organico dei vigili del fuoco da quelle relative all'orario di lavoro, essendo solo le prime collegate con il disegno di legge.

Il deputato Maulini rappresenta l'urgenza di discutere anche il problema dell'orario di lavoro, anche se in sede separata insieme con altra analoga proposta.

Successivamente, su proposta del Presidente, la Commissione delibera la nomina di un Comitato ristretto (composto dei deputati Greppi, *presidente*, Gagliardi, Gambelli-Fenili, Manco, Maulini, Ferrari Virgilio, Russo Spena, Dagnino, Bonea, Borsari e Mattarelli) con il compito di predisporre un testo unificato quale base della discussione tenendo conto anche dei pareri delle competenti Commissioni.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,35.

## GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 1967, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Ministro di grazia e giustizia, Reale.

### DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (3846);

BASSO ed altri: « Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (996);

BOZZI ed altri: « Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (1120);

GUIDI ed altri: « Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, relativa alla costituzione e al funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (1231);

MARTUSCELLI ed altri: « Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (1744).

La Commissione prosegue nell'esame dell'articolo 3 del disegno di legge e, accogliendo parzialmente alcuni emendamenti proposti dal

relatore Martuscelli, lo approva nella seguente formulazione:

*Articolo 3.* — L'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« La segreteria del Consiglio superiore della magistratura è costituita da un magistrato di corte di cassazione, che la dirige, e da tre magistrati di corte di appello e da quattro magistrati di tribunale.

All'ufficio di segreteria sono addetti ventiquattro funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, di cui due cancellieri capi di tribunale di prima classe o aventi qualifica equiparata, otto cancellieri capi di tribunale di seconda classe e cancellieri capi di pretura o aventi qualifiche equiparate e quattordici cancellieri o segretari di prima classe o aventi qualifiche inferiori, nonché dodici dattilografi giudiziari e dieci uscieri.

I magistrati della segreteria sono nominati previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sentito il Ministro di grazia e giustizia.

I funzionari di cancelleria e segreteria giudiziarie, i dattilografi e gli uscieri sono destinati dal Ministro di grazia e giustizia.

La segreteria dipende dal Comitato di presidenza ».

L'articolo 4 viene approvato nella seguente formulazione con alcune modifiche formali proposte dal deputato Breganze.

*Articolo 4.* — L'articolo 9 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio superiore della magistratura provvede alla autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato.

Il predetto stanziamento viene collocato, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Consiglio superiore della magistratura, con proprio regolamento interno, stabilisce le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese.

Il rendiconto della gestione viene presentato alla Corte dei conti alla chiusura dell'anno finanziario.

Restano a carico del Ministero di grazia e giustizia gli stipendi, sia per i magistrati componenti del Consiglio, sia per i magistrati e per il personale addetto alla segreteria del Consiglio medesimo ».

Gli articoli 5 e 6 sono approvati senza modifiche.

*Articolo 5.* — Il primo comma dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Nelle materie indicate al numero 1 dell'articolo 10 il Ministro di grazia e giustizia può formulare richiesta ».

*Articolo 6.* — L'articolo 13 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio superiore nomina, per l'intero periodo della sua durata, la commissione di scrutinio per le promozioni in corte di cassazione, e deve essere presieduta dal presidente aggiunto della corte suprema di cassazione o, in sua sostituzione, da un presidente di sezione titolare della corte medesima che il Consiglio superiore designa come supplente.

La Commissione procede allo scrutinio dei magistrati che sono chiamati per turno di anzianità e attribuisce la qualifica di merito distinto, oppure dichiara il magistrato impro-  
muovibile.

La deliberazione della commissione di scrutinio è comunicata agli interessati ed al Ministro di grazia e giustizia, i quali hanno facoltà di proporre ricorso al Consiglio superiore nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

Il Consiglio superiore giudica definitivamente anche nel merito ».

La Commissione, quindi, tenuto conto della complessità e della indeterminatezza delle implicazioni e del fatto che trovasi pendente davanti alla Corte costituzionale apposito ricorso sull'articolo 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195, non accoglie l'articolo 7 del disegno di legge che è così formulato:

*Articolo 7.* — Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono sostituiti dai seguenti:

« Contro i predetti provvedimenti è ammesso, per motivi di legittimità inerenti anche alle relative deliberazioni, ricorso al Consiglio di Stato, che decide in adunanza plenaria.

Contro i provvedimenti in materia disciplinare è ammesso ricorso alle sezioni unite della Corte suprema di cassazione. Il ricorso contro la sentenza della sezione disciplinare ha effetto sospensivo ».

Il Presidente, quindi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

### Sottocommissione per i pareri.

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 1967, ORE 17,50. — *Presidenza del Presidente BREGANZE.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Amadei.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Trapianto del rene tra persone viventi » (*Approvato dal Senato*) (*Parere alla XIV Commissione*) (3694).

La Sottocommissione a seguito della relazione del deputato Bonaiti ed interventi del Presidente Breganze, nonché dei deputati Galdo, Mannironi, Bosisio, Amatucci, Reggiani, esprime, in linea di massima parere favorevole ai principi ispiratori del disegno di legge ed agli istituti ivi previsti.

Delibera, però, di chiedere alla Commissione della sanità una congrua proroga al fine di completare l'esame delle singole norme sotto il profilo della loro formulazione tecnica, trattandosi di modificare un articolo del codice civile.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19.

### FINANZE E TESORO (VI)

#### IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 1967, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro, Braccesi; per le finanze, Vittorino Colombo.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Norme per l'applicazione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania sulla definizione delle controversie considerate all'articolo 4 della V parte della Convenzione sul regolamento delle questioni sorte dalla guerra e dall'occupazione, concluso a Francoforte sul Meno il 20 dicembre 1964 » (3872).

Su proposta del Relatore Loreti e dopo richiesta del deputato Vespignani al Governo in ordine alla trasmissione dell'elenco di beni oggetto dell'accordo, richiesta cui aderisce il Sottosegretario di Stato per il tesoro Braccesi, la Commissione rinvia ad altra seduta l'esame del disegno di legge.

#### PROPOSTE DI LEGGE:

Senatori TRABUCCHI ed altri: « Modifiche alle norme sulle pensioni di guerra »

(Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (3951);

CRUCIANI ed altri: « Estensione alle vedove e ai familiari dei caduti in guerra o per cause di guerra della tredicesima mensilità e dell'assistenza mutualistica » (80);

ABELLI e CRUCIANI: « Modifiche alle norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato e sulle pensioni di guerra per quanto riguarda le orfane nubili » (937).

Il Relatore Scricciolo nell'illustrare il disegno di legge già approvato dal Senato ricorda come a seguito dei provvedimenti relativi alle catastrofi alluvionali il Tesoro abbia dichiarato al Senato (che aveva iniziato la discussione di un testo unificato di numerose proposte di riforma della pensionistica di guerra) come il Governo non potesse che limitarsi agli stanziamenti già previsti per il 1967. La V Commissione del Senato ha ritenuto quindi di far precedere alla discussione per la riforma totale delle pensioni di guerra il provvedimento n. 3951 che rende possibile la concessione di sia pur limitati aumenti per i mutilati, gli invalidi, le vedove, gli orfani, i genitori a carico ed i collaterali. Il provvedimento suddivide la disponibilità assegnandone la metà ai titolari di pensioni dirette e l'altra metà ai titolari di pensioni indirette. I miglioramenti mensili oscillano per gli invalidi dalle 750 lire per l'ottava categoria alle lire 5.000 per la prima categoria. Per gli incollocabili di prima categoria si prevede inoltre un assegno temporaneo di lire 5.000 nonché l'aumento di lire 1.000 sull'assegno di previdenza e su quello di incollocamento.

Per le pensioni indirette si prevedono aumenti di lire 1.000 mensili (per le tabelle G-M) e di lire 21.000 annue (per le tabelle O-I).

L'assegno di previdenza passa da lire 66.000 a 90.000 lire annue e a tale cifra è portato anche l'assegno per gli orfani ed i collaterali già di 30.000 lire. Motivi di copertura fanno decorrere taluni benefici dal 16 settembre 1966 ed altri dal 1° luglio 1967.

Sulla proposta n. 3951 è pervenuto parere favorevole della V Commissione bilancio e sulle proposte 80 e 937 un parere favorevole nei limiti di copertura del provvedimento n. 3951 che il Relatore propone alla Commissione di assumere quale testo base. Il Relatore nota che circa la proposta 937 l'abbinamento è limitato all'articolo 2 e che pertanto occorre provvedere allo stralcio della parte concer-

nente, all'articolo 1, le pensioni ordinarie anziché quelle di guerra.

La Commissione procede allo stralcio dal complesso della proposta n. 937 dell'articolo 2 (ed all'accantonamento dei rimanenti articoli della medesima proposta) deliberando altresì di assumere quale testo base la proposta n. 3951 già approvata dal Senato.

Il deputato Nicoletto, premesso che le invocate esigenze di bilancio avrebbero ben potuto consentire interventi puntuali senza pregiudicare una serie di questioni connesse alla pensionistica di guerra, osserva che il provvedimento si presenta come un ibrido formale e sostanziale; formale in quanto una serie di articoli non fanno che ricalcare precedenti disposizioni, e sostanziale in quanto per molti aspetti si limita a dare veste di legge a prassi ormai correnti della Corte dei conti e del Comitato di liquidazione. Numerosi benefici sono costituiti da semplici cambi di denominazione. Richiama alla memoria della Commissione i casi di illegalità e fiscalismo che ha avuto spesso occasione di denunciare e che, attualmente corretti, pongono il problema di iniquo trattamento di circa 130.000 pratiche. A fronte di un aumento presumibile del costo della vita di circa il 60 per cento gli aumenti oscillano, rispetto al 1957, dal 12 al 25 per cento. Lamenta infine l'ingiusta discriminazione fra le categorie per quanto concerne le decorrenze dei previsti miglioramenti.

Il deputato Zugno, richiamate inizialmente le esigenze di bilancio, sottolinea i vantaggi, in linea di principio ed in linea concreta, emergenti dal provvedimento n. 3951, specie in ordine ai criteri di reversibilità contemplati all'articolo 12, all'estensione della 13ª mensilità a tutte le categorie, all'inclusione degli studenti universitari fra i soggetti fruitori dei benefici. Dichiarò peraltro la propria contrarietà alla statuizione di due decorrenze diverse mentre più congrua avrebbe potuto essere la scelta di scaglionamento degli aumenti.

Il deputato Angelino dichiara che voterà a favore del provvedimento dati i numerosi solleciti pervenuti da parte delle associazioni; il voto favorevole è però dato a malincuore di fronte ad aumenti tanto esigui ed irrisori e tanto lontani dagli scatti dell'indice del costo della vita.

Il deputato Marzotto dichiara che voterà per il provvedimento ma con numerose riserve relative all'inconsistente rivalutazione delle pensioni in rapporto all'evoluzione del costo della vita. Rileva che molti costi derivano da invecchiate procedure di accertamento insite in

vecchie strutture che occorre rendere funzionali.

Il deputato Castellucci nel sollecitare una rapida approvazione del provvedimento invita il Governo a porre al più presto allo studio la revisione globale della legislazione pensionistica.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro Braccesi ricorda alla Commissione le vicende ed il tormentato *iter* della pensionistica di guerra presso la V Commissione del Senato. Il provvedimento all'esame della Camera costituisce il risultato di uno « stralcio » di problemi da un contesto più ampio ma non risolvibile per ragioni di bilancio. Replica quindi dettagliatamente alle critiche del deputato Nicoletto e fornisce i dati relativi alla ripartizione fra categorie dei 25 miliardi di stanziamenti disponibili per il 1967. Circa la diversità di decorrenze ricorda come essa sia il frutto di un accordo rispetto all'originaria proposta, legata sempre a situazioni di bilancio, di escludere dai miglioramenti le categorie VII e VIII.

Il deputato Marzotto, di fronte ai dati forniti dal Governo che implicano l'esistenza di 225.000 pratiche per le ultime due categorie, si domanda se la loro eliminazione, col correlativo aumento delle altre pensioni, non sia problema da porre allo studio.

La Commissione procede quindi all'esame degli articoli e delle tabelle della proposta n. 3951 che approva nel testo pervenuto dal Senato respingendo contestualmente il seguente emendamento di iniziativa dei deputati Nicoletto, Raffaelli ed altri:

« All'articolo 4 sostituire le ultime due righe con: è concesso l'assegno di incollocamento stabilito dall'articolo 6 della presente legge ».

A fronte dell'emendamento soppressivo Nicoletto all'articolo 5, ultimo comma, la Commissione delibera il mantenimento del testo.

La Commissione respinge all'articolo 13 il seguente comma aggiuntivo Nicoletto:

« Ai titolari di cui al presente articolo è pure concessa l'assistenza sanitaria »;

e all'articolo 19 l'emendamento inteso a sostituire le ultime tre parole del comma terzo con le altre: « 16 settembre 1966 » d'iniziativa del deputato Nicoletto ed altri;

respinge infine l'emendamento Nicoletto ed altri alle tabelle C e D inteso a stabilire alla tabella C l'ammontare di lire 114.000 per la VII e di lire 84.000 per l'ottava categoria e alla tabella D l'ammontare di lire 103.000 a 75.000 per i sottufficiali di truppa.

La Commissione approva quindi all'unanimità il seguente ordine del giorno concordato, su iniziativa dei deputati Nicoletto e Raffaelli, fra tutti i commissari, e che il rappresentante del Governo dichiara di accogliere come raccomandazione:

« La Commissione Finanze e tesoro in sede di discussione della proposta di legge n. 3951, fa voti perché il Governo, nel quadro di un miglioramento delle prestazioni assistenziali previsto dal piano quinquennale, aumenti sufficientemente anche gli stanziamenti del capitolo relativo alle pensioni di guerra a partire dal bilancio 1968 in corso di formazione, al fine di accogliere le giuste esigenze dei mutilati e invalidi di guerra rimaste insoddisfatte ».

La proposta di legge n. 3951 è infine votata a scrutinio segreto e risulta approvata con l'assorbimento della proposta n. 80 e dell'articolo 2, a stralcio, della proposta n. 937.

#### DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Agevolazioni tributarie a favore delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3940);

DOSI e LONGONI: « Detrazione della imposta di ricchezza mobile del 50 per cento delle somme erogate dalle aziende industriali agli Istituti universitari per ricerche scientifiche » (3524).

Il Relatore Azzaro illustra favorevolmente il sistema di esenzioni previste dal disegno di legge già approvato dal Senato. Le entrate delle Università e degli istituti di istruzione universitaria vengono esentate dall'IGE e dall'imposta di bollo, dalla ricchezza mobile, dall'imposta di registro, di successione e sull'asse ereditario globale netto. Analoghi benefici sono estesi agli Osservatori ed opere, fondazioni, istituzioni di assistenza e istituti scientifici speciali legalmente riconosciuti e sottoposti a vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Le somme erogate da enti o privati sono detraibili dal reddito dichiarato da tali soggetti agli effetti tributari fino alla concorrenza del 10 per cento del reddito medesimo. La proposta n. 3524 configura un diverso congegno stabilendo che le somme erogate da aziende industriali ad istituti scientifici universitari sono rimborsabili dallo Stato nella misura del 50 per cento.

Il Relatore preannuncia un emendamento in articolo 5-*bis* al disegno n. 3940 inteso ad esentare non solo dai dazi ma da tutti i di-

ritti doganali i materiali e gli apparecchi scientifici importati dalle università.

La Commissione delibera di assumere come testo base il disegno di legge n. 3940.

La discussione sul disegno si sviluppa attorno all'emendamento 4-*bis* preannunciato in testo identico ma distintamente dal deputato Marzotto, dai deputati Vespignani ed altri, e dal deputato Turnaturi, che è del seguente tenore:

« I beni immobili di proprietà degli enti di cui al precedente articolo 1 e quelli agli enti stessi concessi in uso dallo Stato, a norma dell'articolo 46 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni, e dell'articolo 1 della legge 7 gennaio 1958, n. 4, sono esenti dalle imposte sul reddito dei fabbricati e dei terreni e dalle relative sovrimposte.

Del beneficio di cui al precedente comma usufruiscono anche i beni immobili di proprietà di enti diversi dallo Stato e concessi in uso gratuito alle Università e agli Istituti universitari »;

e sull'emendamento in articolo 5-*bis* presentato in testo identico ma distintamente del Relatore Azzaro e dal deputato Marzotto e che recita:

« I materiali e gli apparecchi scientifici dalle Università e dagli Istituti universitari importati per esclusive finalità istituzionali, sono esenti da tutti i diritti doganali previsti dall'articolo 7 della legge 25 settembre 1949, n. 1424, sempre che tali materiali e apparecchiature non possano essere forniti, con identiche caratteristiche tecniche e di impiego e con parità di prestazioni, dalle industrie nazionali.

Tale circostanza deve risultare da espressa certificazione rilasciata, sotto la propria responsabilità, dal Professore ufficiale della materia interessata.

L'esenzione doganale è concessa previo accertamento delle condizioni indicate nel primo comma del presente articolo, da parte del Ministero delle finanze, Direzione generale delle dogane, sentita — ove occorra — l'apposita Commissione da costituire in seno al Ministero dell'industria e commercio, composta, in misura paritetica, da rappresentanti dell'anzidetto Ministero dell'industria e del Ministero della pubblica istruzione.

I diritti di cui sopra saranno dovuti nel caso in cui le Università e gli Istituti universitari procedano — prima di 5 anni — alla alienazione dei materiali e degli apparecchi,

salvo che l'alienazione avvenga a titolo di permuta, anche parziale.

Le pubblicazioni di carattere scientifico e culturale sono liberamente importabili in esenzione da tutti i diritti doganali ».

I deputati Marzotto, Turnaturi, Vespignani ed il Relatore Azzaro insistono sull'opportunità di esenzione per l'imposta sostitutiva dell'I.G.E. e per l'imposta di conguaglio, per i diritti doganali, ed in merito alle imposte sugli immobili richiamano il non equivoco parere del Consiglio di Stato ed il disposto dell'articolo 45 del testo unico.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze, Vittorino Colombo, ricorda che il disegno di legge è frutto di consultazioni tra i Ministeri dell'istruzione, della ricerca, delle finanze e dell'industria; il testo concordato vuole essere interpretativo e non modificativo delle disposizioni vigenti in materia. Le preannunciate modifiche estendono invece l'area della esenzione; tale tendenza, che per altro comporterebbe una attenta valutazione in ordine alla quantificazione degli oneri per minori entrate, non può trovare consenziente il Ministero delle finanze e quello dell'industria (che esplicitamente e massicciamente si è espresso in ordine alle esenzioni doganali); non è possibile allargare l'area delle esenzioni senza aprire ulteriori falle nel sistema dell'entrata. Il Governo sollecita per altro una rapida approvazione del provvedimento.

Il Relatore Azzaro sottolinea come i due emendamenti aggiuntivi non rappresentino una innovazione rispetto alla legge n. 1073 del 1962, ma un chiarimento interpretativo a fronte di una prassi discordante dell'Amministrazione, rinuncia pertanto a malincuore agli emendamenti stessi al fine di consentire il varo del provvedimento peraltro assai atteso dalle Università.

Alle considerazioni del Relatore si associa il deputato Turnaturi.

Il deputato Zugno dichiara invece di concordare con le considerazioni del Sottosegretario Colombo.

I deputati Marzotto e Vespignani dichiarano di insistere sui preannunciati emendamenti: i problemi d'onere vanno inquadrati anche mediante un confronto con i notevoli costi determinati attualmente dalle pendenti controversie e dai conflitti interpretativi.

Il Sottosegretario di Stato Colombo Vittorino, replica che l'amministrazione può certo procedere ad una quantificazione degli oneri aggiuntivi ma deve ribadire la contrarietà del

Governo all'allargamento del sistema di esenzione.

Il Presidente Vicentini rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,30.

### ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 1967, ORE 10. — *Presidenza del Presidente ERMINI.* Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Romita.

PROPOSTA DI LEGGE:

CAIAZZA: « Esami di abilitazione alla libera docenza. Proroga di termine per la sessione dell'anno 1967 » (3646).

Il Presidente Ermini ricorda, preliminarmente, che il provvedimento figura per la prima volta all'ordine del giorno in sede legislativa.

Il deputato Racchetti, rimettendosi a quanto già riferito in sede referente, propone alla Commissione di approvare il provvedimento in esame (inteso a prorogare il termine relativo alla stampa e alla pubblicazione dei lavori di coloro i quali si propongono di presentarsi agli esami di abilitazione alla libera docenza, e non abbiano potuto, a seguito delle difficoltà create per le recenti alluvioni, rispettare il termine fissato per il 31 dicembre dalla legge 30 dicembre 1958, n. 1175) nella formulazione già proposta in sede referente, consistente, anziché in un articolo unico, in due articoli, dei quali il primo, inteso a disporre la decorrenza dei limiti sopra citati, il secondo, inteso a precisare la data di entrata in vigore del provvedimento.

Successivamente, dopo interventi dei deputati: Valitutti, che chiede delucidazioni sulla decorrenza dei termini previsti dalla proposta di legge; Berlinguer Luigi, Caiazza, del relatore Racchetti, nonché del Sottosegretario Romita, i quali tutti sono concordi nel precisare che il provvedimento si riferisce ai concorsi per le libere docenze ancora da bandire, la Commissione, approvati gli articoli nella nuova formulazione proposta dal relatore, al termine della seduta, vota ed approva a scrutinio segreto la proposta di legge.

PROPOSTE DI LEGGE:

CAIATI ed altri: « Riconoscimento alla zona di Castel Dante in Rovereto del carattere

di « monumentalità » ai sensi del decreto-legge 29 ottobre 1922, n. 1386, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985 » (3158);

FORNALE ed altri: « Riconoscimento alle zone di Monte Cengio e Monte Ortigara del carattere di monumentalità ai sensi del decreto-legge 29 ottobre 1922, n. 1386, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985 » (3238).

Il Presidente Ermini ricorda, in via preliminare, che le proposte di legge in esame figurano per la prima volta all'ordine del giorno in sede legislativa.

Successivamente il deputato Franceschini, rimettendosi alla relazione già svolta in sede referente, propone alla Commissione di approvare in un testo unificato, già preannunciato ed accolto dalla Commissione nella seduta del 12 aprile scorso, i due provvedimenti, intesi a riconoscere il carattere di monumentalità e di sacertà alle zone di Castel Dante e dei Monti Cengio e Ortigara, in estensione del disposto del decreto-legge 29 ottobre 1922, n. 1386, convertito in legge 16 giugno 1927, n. 985, secondo il quale venivano consacrate zone monumentali il Pasubio, il Grappa, il Sabotino e il San Michele.

La Commissione, quindi, approvato l'articolo unico, comprensivo del dispositivo dei due provvedimenti, formulato su proposta del relatore, approva anche un ordine del giorno Franceschini, Seroni, Berlinguer Luigi, Giugni Lattari Jole, Dall'Armellina, Valitutti, Moro Dino (accolto dal Governo), con il quale si formulano voti affinché le opere di tutela da attuarsi nelle zone previste dal testo unificato rivestano carattere di massima sobrietà ed austerità, applicando particolare attenzione per valorizzare l'altissimo significato di fraternità e di pace che scaturisce dall'olocausto dei giovani eroicamente caduti.

Al termine della seduta, infine, è votato a scrutinio segreto ed approvato il testo unificato con il seguente titolo: « Riconoscimento alla zona di Castel Dante in Rovereto, e alle zone di Monte Cengio e Monte Ortigara, del carattere di « monumentalità » ai sensi del decreto-legge 29 ottobre 1922, n. 1386, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985 ».

PROPOSTA DI LEGGE:

FUSARO: « Modifiche agli articoli 8, 9 e 11 della legge 9 marzo 1967, n. 150, concernente l'ordinamento delle scuole interne dei Convitti nazionali » (4011).

Il deputato Buzzi riferisce sul provvedimento che si propone di eliminare una mani-

fešta iniquità dovuta al disposto della legge 9 marzo 1967 n. 150 (concernente l'ordinamento delle scuole interne dei Convitti nazionali), i cui articoli 8, 9 e 11 escludono, in rapporto all'entrata in vigore della legge stessa, dal beneficio dell'inquadramento in ruolo degli insegnanti che, in servizio nell'anno scolastico 1966-67, avrebbero compiuto il triennio o il quadriennio richiesti dopo pochissimi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di cui si tratta.

Poiché secondo l'articolo 7 della legge 9 marzo 1955, n. 160, hanno diritto alle note di qualifica e, quindi alla computabilità dell'anno gli insegnanti non di ruolo che abbiano prestato servizio per almeno sette mesi il relatore osserva che, se la legge 9 marzo 1967, n. 150, fosse entrata in vigore il 1° maggio, anziché il 21 aprile come di fatto è avvenuto, avrebbero potuto fruirne anche gli insegnanti che, assunti in servizio all'inizio dell'anno scolastico (1° ottobre 1966), compiano i tre o i quattro anni richiesti di insegnamento alla data del 30 aprile, giacché a tale data diviene computabile l'anno scolastico in corso. Partecipa tuttavia la sua perplessità sul fatto che si intenda modificare una legge così di recente approvata, offrendo spazio ad analoghe future richieste o a rilievi circa situazioni che potrebbero sembrare particolaristiche.

Intervengono nella discussione i deputati: Valitutti, il quale esprime perplessità sulle modifiche che si intendono apportare ad una legge di recente approvata, creando al contempo un precedente per coloro che termineranno il triennio di insegnamento nel 1968; Caiazza, il quale si dichiara favorevole al provvedimento che consente ad alcune categorie di beneficiare della legge n. 150 del 1967, dalla quale, solo per una questione di pochi giorni esse risultano escluse; Scionti, il quale propone di modificare, oltre agli articoli indicati dalla proposta di legge, anche l'articolo 14, per la parte che concerne i titoli di studio richiesti per i segretari delle scuole secondarie statali dei Convitti nazionali; nonché il Presidente Ermini, il quale fa presente l'opportunità di usare la maggior cautela possibile in casi come quello in esame, in cui si tratta di rivedere tutti i termini previsti dalla legge 9 marzo 1967, n. 150.

Chiusa la discussione generale, il Presidente Ermini, in attesa del prescritto parere della V Commissione bilancio, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione del provvedimento.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,50.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 1967, ORE 10,50. — *Presidenza del Presidente* ERMINI. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione, Romita ed Elkan.

PROPOSTA DI LEGGE:

TESAURO: « Riconoscimento dei corsi di insegnamento del libero Istituto di educazione fisica di Salerno » (3660).

Il deputato Lettieri, in sostituzione del relatore, illustra il provvedimento inteso a riconoscere i corsi di studio svolti e gli esami sostenuti dagli allievi dell'Istituto di educazione fisica di Salerno dall'anno accademico 1963-64 all'anno accademico 1965-66, incluso, onde consentire agli stessi di poter proseguire gli studi presso la sezione, istituita in Salerno, dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Napoli.

L'oratore precisa che fin dal 1963 è sorto in Salerno, a cura di alcuni enti pubblici, un libero Istituto superiore di educazione fisica, ai sensi dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, allo scopo di promuovere il progresso delle scienze applicate all'educazione fisica e di fornire la tecnica necessaria alla preparazione ed al perfezionamento professionale di coloro che intendevano dedicarsi allo insegnamento dell'educazione fisica ed agli impieghi tecnici nel campo sportivo. In seguito alla richiesta di pareggiamento dell'istituto, il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'istituzione di una sezione dello ISEF di Napoli a Salerno, assicurando in tal modo la continuità di una istituzione che dava le necessarie garanzie per l'efficienza delle attrezzature sportive, dei servizi e dell'attività di insegnamento.

A conclusione della sua esposizione, propone di richiedere il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge.

Il deputato Codignola esprime ampie riserve e perplessità sulle finalità del provvedimento ed anzitutto sulla natura e sulla serietà scientifica dell'ISEF di Salerno, nonché sul modo e sulla durata dei corsi dell'Istituto stesso. In coerenza con l'atteggiamento assunto dal suo gruppo nei confronti di provvedimenti simili a quello in esame, dichiara di essere contrario alla proposta di legge ed anticipa, qualora si volesse proseguire nell'iter della stessa, la sua intenzione di avanzare formale richiesta di condurre, con gli strumenti adeguati, indagini sullo *status* dell'Istituto di cui si tratta. Fa, quindi, appello

alla coerenza del Governo in questo particolare settore al fine di garantire una efficace tutela delle istituzioni universitarie.

Il deputato Valitutti, dopo aver premesso che, se a suo tempo fosse stato interpellato, avrebbe sottoscritto il provvedimento in esame, giustifica la proposta di legge per due considerazioni soprattutto: il mancato intervento del Governo in questo settore dove, per la legge del 7 febbraio 1958, n. 88, è consentito in tutto il Paese un solo Istituto superiore di educazione fisica con sede in Roma; ed il mancato intervento del Governo proprio nei confronti dell'Istituto di Salerno dove, in considerazione della presenza, tra gli insegnanti, di funzionari del Ministero della pubblica istruzione, era lecito pensare che l'istituto stesso sarebbe stato, prima o poi, pareggiato o riconosciuto dallo Stato.

Per tali considerazioni dichiara di non concordare col deputato Codignola e di consentire con la proposta di trasferimento in sede legislativa della proposta di legge.

Successivamente, il deputato Tesauro, dopo aver osservato che le argomentazioni del deputato Codignola meritano la massima attenzione, illustra ampiamente i motivi che depongono a favore dell'accoglimento della proposta di legge in esame: il rispetto del precetto costituzionale della libertà d'insegnamento; il buon nome e la validità dei corsi svoltisi presso l'ISEF di Salerno; i rapporti lusinghieri trasmessi dagli ispettori preposti al controllo dell'Istituto; il fatto che il Ministero della pubblica istruzione ha negato il riconoscimento dell'Istituto stesso non per motivi di carattere sostanziale, ma perché nella regione già esisteva un istituto statale; l'adeguamento degli insegnamenti dell'organizzazione dell'ISEF di Salerno alle direttive del Ministero competente; l'aver consentito, tramite concorso, di accedere ai corsi della sezione distaccata dell'ISEF di Salerno; nonché l'opportunità di non adottare trattamenti diversi da quelli che la Commissione in precedenza ha deliberato.

Ravvisa, quindi, l'opportunità di accogliere la richiesta di trasferire in sede legislativa il provvedimento.

Il deputato Berlinguer Luigi, dopo aver osservato di ritenere valida la proposta formulata dal deputato Codignola di esaminare più a fondo la questione, critica l'atteggiamento del Governo tenuto nei confronti del settore universitario (si consente, tra l'altro, una pericolosa proliferazione di istituti liberi e si accettano con facilità provvedimenti di sanatoria), e nei confronti di settori nei quali

manca assolutamente ogni intervento, come quello particolare in esame. A suo avviso, non basta assumere atteggiamenti intransigenti, poco costruttivi, ma occorre operare affinché non si compiano pericolose discriminazioni e riempire i vuoti che si vanno manifestando in alcuni settori.

Dichiara, infine, di non concordare con la proposta di richiedere il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge, ma di provvedere ad un supplemento di istruttoria sulla materia.

Il deputato Finocchiaro, dopo aver osservato che occorre evitare di trincerarsi dietro questioni di carattere generale, al fine di non creare pericolosi precedenti, ricordando i termini del dibattito avvenuto in seno alla Commissione sul provvedimento concernente l'insegnamento dell'educazione fisica, precisa che la proposta di legge in esame contraddice gli scopi della legge che in quella occasione si andava predisponendo, che era quello di garantire dignità all'insegnamento di questa disciplina. Contesta inoltre che esistano relazioni favorevoli all'ISEF di Salerno; l'Istituto in questione non ha ottenuto il pareggiamento e non esiste un atto ufficiale in cui si disponga che l'ISEF prosegua la sua attività come sezione distaccata dell'Istituto di Napoli.

A suo avviso, la procedura adottata per ammettere, attraverso un severo concorso, gli alunni dell'ISEF di Salerno al primo corso dell'ISEF riconosciuto, è del tutto legittima. È infatti opportuno vagliare in modo adeguato l'idoneità e la capacità degli alunni, visto che non è concepibile operare discriminazioni di sorta, consentendo a questi stessi alunni, che poco hanno frequentato, la possibilità di entrare in possesso di titoli professionali equiparati a quelli ottenuti negli istituti statali.

Per tutti questi motivi, si dichiara, quindi, contrario alla proposta di legge in esame.

Il Sottosegretario Romita, senza entrare nel merito del provvedimento, osserva che il Ministero della pubblica istruzione ha assunto sulla questione una posizione ben netta, precisando in ogni occasione che i corsi dell'Istituto salernitano avevano carattere privato e non potevano avere corso legale.

Soltanto dopo la istituzione della sezione distaccata di Salerno, il Ministero ha autorizzato concorsi. Se tuttavia la Commissione si propone di innovare in questo settore, il Ministero si rimette ad essa, ribadendo tuttavia la linea di condotta fin qui seguita.

Respinge, inoltre, le critiche mosse al Governo di non intervenire per scoraggiare la proliferazione di nuovi istituti liberi e ribadisce quanto ebbe in altre occasioni a ripetere: che il Governo, cioè, è nettamente contrario alla citata proliferazione, deciso a rinviare ogni decisione ai provvedimenti concernenti la riforma universitaria, ma nello stesso tempo pronto a vigilare sulle situazioni che abbisognano di interventi più urgenti.

Il Presidente Ermini, infine, constatata la mancanza di unanimità sulla proposta di trasferimento in sede legislativa del progetto di legge, propone (e la Commissione acconsente) di demandare ad un Comitato ristretto (a far parte del quale chiama i deputati: De Zan, Tesauro, Rosati, Magri, Finocchiaro, Giomo, Bronzuto, Scionti e Giugni Lattari Jole) l'ulteriore esame della materia.

Rinvia, quindi, ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

#### PROPOSTA DI LEGGE:

ROMANATO ed altri: « Conversione in cattedre di ruolo ordinario dei posti di ruolo statale transitorio e passaggio dei professori di ruolo statale transitorio nel ruolo ordinario » (3615).

Il deputato Fusaro illustra la proposta di legge che è intesa ad eliminare una sperequazione venutasi a determinare a seguito dell'entrata in vigore della legge 25 luglio 1966, n. 603, nei confronti dei professori di ruolo speciale transitorio di educazione musicale, di educazione artistica e di applicazioni tecniche femminili, nominati ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831.

Tali insegnanti sono in servizio da lunga data, sono vincitori di un concorso per titoli e pertanto forniti di titoli superiori a quelli posseduti dagli altri « stabili » non vincitori e dei semplici abilitati. Il relatore fa presente che per gli insegnanti di ruolo speciale transitorio è previsto un limitatissimo sviluppo di carriera in quanto viene applicato l'articolo 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, secondo il quale la determinazione del trattamento economico si effettua in base allo stipendio iniziale e agli aumenti periodici previsti, per il grado stesso, e, successivamente, per il grado immediatamente superiore, dalle disposizioni vigenti per i dipendenti civili dell'amministrazione dello Stato. Con il provvedimento in esame si tende a prevedere il passaggio dei professori di ruolo speciale transitorio nel ruolo ordinario o nei ruoli transitori ordinari. Successivamente, dopo aver

espresso alcuni rilievi sul provvedimento che, se accolti, potrebbero ulteriormente migliorare le norme da esso previste, propone, e la Commissione all'unanimità acconsente, con l'assenso del Governo, di richiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge.

#### PROPOSTA DI LEGGE:

ROMANATO ed altri: « Modifiche alla legge 25 luglio 1966, n. 603, recante norme sulla " immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media " » (3679).

Il deputato Calvetti illustra la proposta di legge intesa ad offrire una interpretazione autentica del quarto comma dell'articolo 3 della legge 25 luglio 1966, n. 603, in quanto si è prestato ad interpretazioni dubbie circa la latitudine delle abilitazioni in materie tecniche di vario tipo che danno accesso alla cattedra di ruolo per matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali nella scuola media.

Il provvedimento in esame introduce altresì una modificazione al testo della citata legge, nel senso che anche le abilitazioni in chimica, in computisteria e pratica commerciale, nonché in ragioneria e tecnica commerciale, vengono considerate utili ai fini dell'immissione in ruolo, operando una adeguata perequazione nei confronti di altre abilitazioni già comprese nella legge n. 603.

Al fine di non ledere i diritti acquisiti dai concorrenti, che sono in attesa di beneficiare della legge citata, la proposta di legge prevede la compilazione di una apposita graduatoria da utilizzare dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie A e B, degli abilitati, previste dal secondo comma dell'articolo 7 dell'ordinanza ministeriale 26 settembre 1966, applicativa della legge 25 luglio 1966, n. 603.

Propone, quindi, di richiedere il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge.

Il deputato Finocchiaro dichiara di non concordare con la proposta in esame perché, a suo avviso, non appare opportuno allargare l'immissione nei ruoli dei laureati previsti dal provvedimento, quando gli stessi furono espressamente esclusi dall'immissione stessa nel corso della discussione della legge n. 603 del 1966, al fine di non depauperare di ottimi docenti gli istituti di secondo grado. A tal fine, propone di sospendere temporaneamente lo esame del provvedimento per esaminarlo congiuntamente con una proposta di legge di ini-

ziativa del Senatore Bellisario, n. 974, attualmente in esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Dopo interventi dei deputati: Valitutti e Tedeschi, che concordano col deputato Finocchiaro; Magri, il quale chiede alcune delucidazioni in merito al provvedimento in esame; Romanato, il quale fa presente come la proposta di legge abbia una portata molto limitata e circoscritta, il Sottosegretario Elkan, pur facendo notare l'opportunità di porre rimedio a situazioni di iniquità venutesi a determinare a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 603, e pur non riconoscendo un nesso logico tra la proposta di legge in esame e la proposta di legge Bellisario, n. 974, non si oppone a che, a suo tempo, si possa procedere ad una comparazione dei testi dei due provvedimenti.

Il Presidente Ermini, raccolto il consenso della Commissione su tale deliberazione, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

#### PROPOSTA DI LEGGE:

ROMANATO ed altri: « Immissione nei ruoli delle scuole secondarie superiori degli insegnanti abilitati » (3865).

Il deputato Dall'Armellina illustra il provvedimento inteso ad integrare e a completare la legge 25 luglio 1966, n. 603, che provvede a sistemare nei ruoli della scuola secondaria di primo grado il personale docente in possesso del titolo abilitante. A suo avviso occorre risolvere al più presto il problema dell'acquisizione all'organico del corpo docente al fine di non compromettere in modo definitivo la sorte della scuola secondaria italiana. Fallirebbe, del resto, ogni eventuale riforma di tale scuola se essa non potesse poggiare sull'apporto di un corpo docente in possesso di titoli validi, stabile nel posto, culturalmente e didatticamente preparato.

Tenendo, quindi, presente la deliberazione cui è pervenuta la Commissione in merito alla proposta di legge Romanato, n. 3679, in precedenza esaminata, propone che anche il provvedimento testé illustrato possa essere esaminato congiuntamente alla proposta di legge Bellisario n. 974, quando sarà trasmessa dall'altro ramo del Parlamento.

Raccogliendo il consenso della Commissione, il Presidente Ermini rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame della proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,55.

## LAVORI PUBBLICI (IX)

### IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 1967, ORE 9,40. —  
*Presidenza del Presidente ALESSANDRINI.* —  
Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, De' Cocci.

#### DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere di sistemazione e difesa del suolo »  
(*Approvato dal Senato*) (3939);

GAGLIARDI ed altri: « Modifiche alla legge 10 ottobre 1962, n. 1484, relativa al Magistrato per il Po » (1237);

DEGAN ed altri: « Modifica alla legge 5 maggio 1907, n. 257, e successive integrazioni » (3745).

Il Relatore Rinaldi, dopo aver sottolineato la complessità del problema della difesa del suolo, fornisce indicazioni sulla piovosità nelle diverse zone del Paese, che insieme alla natura dei suoli, contribuisce alla degradazione del suolo. Afferma poi che nei tempi più recenti sembra siano stati abbandonati i principi fondamentali relativi alla regolamentazione delle acque ed alla difesa del suolo, sottolinea la necessità della continua opera dell'uomo in tal senso, si sofferma sulla incidenza delle variazioni di destinazione dei suoli sulla conformazione idro-geologica del territorio e rilevando le distorsioni verificatesi con la conseguente compromissione dell'equilibrio naturale, sottolinea l'opportunità di procedere in modo razionale all'opera di rimboschimento, curando nel contempo anche la predisposizione di pascoli con un giusto carico di bestiame ed esamina problemi relativi alle zone collinari, rilevando l'incidenza in senso negativo sulla difesa del suolo dell'abbandono delle attività agricole nelle zone stesse e la necessità quindi di eliminare le cause di tale abbandono.

Rilevato quindi il carattere di legge-ponte del disegno di legge, ne illustra ampiamente il contenuto, sia in ordine agli stanziamenti previsti, sia per quanto riguarda le strutture organizzatorie per gli interventi sottolineando che la spesa annua prevista, pur essendo inferiore a quella prevista dal programma quinquennale di sviluppo economico, è tuttavia da ritenersi soddisfacente in relazione al carattere transitorio del provvedimento.

Accenna poi alla possibilità di eventuali emendamenti all'articolo 3, diretti a stabilire le competenze degli uffici regionali, si dichiara

ra favorevole a quanto previsto dall'articolo 6, rileva che l'articolo 12 appare in contrasto con le esigenze della programmazione, svuotando nel contempo le competenze degli organi del Ministero dell'agricoltura e foreste e trascurando le specifiche e peculiari esigenze connesse all'opera di bonifica, e conclude proponendo di apportare le conseguenti modifiche allo stesso articolo.

Il Presidente Alessandrini sottolinea l'urgenza del disegno di legge e raccomanda quindi alla Commissione di tener conto di tale esigenza nell'esame di esso.

Il deputato Poerio sottolinea la necessità di pervenire ad una visione organica degli interventi per la difesa del suolo, evitando invece il ricorso a misure settoriali e particolaristiche come quelle previste dal disegno di legge, che risultano d'altra parte inadeguate anche sotto il profilo dello stanziamento dei fondi, che sono inferiori a quelli previsti dal programma di sviluppo economico.

Sottolinea quindi la necessità di dare carattere prioritario alla difesa del suolo, come presupposto della stessa politica di programmazione economica, ritiene non accettabile l'impostazione data al problema dal Relatore in quanto ha mostrato di trascurare l'importanza dell'intervento pubblico diretto a correggere la situazione esistente ed insiste sulla esigenza di pervenire ad un tipo di intervento organico programmato, modificando l'indirizzo fin qui seguito che con il disegno di legge si mostra di volere invece mantenere inalterato.

Passa poi ad illustrare le connessioni della difesa del suolo con l'assetto territoriale, con la disciplina dell'utilizzazione delle acque, con la politica agraria e con la formazione della moderna azienda coltivatrice e rileva che il disegno di legge è solo diretto ad un nuovo finanziamento di precedenti leggi, sull'applicazione delle quali chiede che il Governo presenti una relazione.

Si sofferma quindi sul problema dei bacini imbriferi, rileva che l'azione dell'ENEL si è dimostrata fin qui carente e che è mancato il coordinamento tra gli interventi previsti nel disegno di legge e quelli svolti da altri organi dello Stato e da enti pubblici, contesta l'indirizzo fin qui seguito in tema di consorzi di bonifica, che dovrebbero essere sostituiti dagli enti di sviluppo agricolo, e conclude sottolineando la mancanza di riferimenti nel disegno di legge all'intervento delle regioni a statuto speciale e degli enti locali nel campo della difesa del suolo come

correzione alla destinazione discrezionale degli interventi fin qui verificatisi.

Il deputato Beragnoli afferma che il disegno di legge si muove sulla stessa linea degli interventi fin qui realizzati mancando di vero carattere innovativo, sottolinea l'inadeguatezza degli stanziamenti rispetto alle stesse previsioni del programma di sviluppo economico e rileva che nel disegno di legge stesso non si tiene conto della situazione esistente. Si sofferma quindi in particolare sui problemi della difesa del suolo in Toscana, mettendo in rilievo gli effetti derivanti dal modificarsi delle strutture economiche agrarie, che ha portato all'abbandono di un tipo di interventi per la difesa del suolo connessi con i sistemi di coltivazione e con la conduzione mezzadrile dei fondi. Critica l'opera seguita dall'Azienda delle foreste demaniali nel taglio dei boschi, talora intempestivo e rileva gli ostacoli frapposti all'azione degli Enti locali nel campo della difesa del suolo.

Conclude rilevando che la creazione dell'Ispettorato superiore del Genio civile per l'Arno è insufficiente ai fini di una razionalizzazione degli interventi in Toscana, insistendo sulla necessità di estendere la competenza dell'Ente di sviluppo già esistente a tutta la Toscana abbandonando la politica di interventi basati sull'azione dei Consorzi di bonifica ed auspicando che l'impiego dei fondi che saranno stanziati avvenga tempestivamente e prescindendo da pressioni di parte per tenere invece conto delle reali necessità esistenti.

Il deputato Greggi prospetta l'esigenza di far coincidere le strutture amministrative preordinate agli interventi con il perimetro delle zone idrogeologiche omogenee, si sofferma sulla necessità di far sì che il processo di industrializzazione del Paese avvenga per poli concentrati di sviluppo, in modo da non accentuare il fenomeno di spopolamento delle campagne, fenomeno che a sua volta influisce negativamente sulla difesa del suolo, che richiede, come è stato posto in luce da altri intervenuti nel dibattito, la costante opera dell'uomo.

Il deputato Degan afferma che sotto taluni aspetti il disegno di legge in esame ha carattere di organicità, prospetta la opportunità di guardare in termini più generali alla soluzione amministrativa che all'articolo 3 si tende ad introdurre per la Toscana, ritiene che quanto previsto dall'articolo 12 del disegno di legge differisca sostanzialmente dal contenuto della proposta di legge n. 3745, e conclude soffermandosi sui problemi delle

aste terminali dei fiumi nella regione veneta, in ordine ai quali sollecita più ampi ed organici interventi ed invitando il Governo a fornire indicazioni sui criteri che intende seguire nella predisposizione della legge delegata prevista dall'articolo 12.

Il deputato Curti Ivano, dopo aver rilevato la peculiare importanza ai fini della difesa del suolo della struttura e della funzionalità degli organi decentrati del Ministero dei lavori pubblici, lamenta che tale problema non sia stato finora risolto e che non siano stati forniti agli organi stessi i necessari strumenti di intervento, anche in relazione alle sopravvenute modificazioni nella utilizzazione dei suoli e che non si sia provveduto ad una più razionale sistemazione dei corsi d'acqua.

Dopo aver ricordato l'originaria mancanza nel programma di sviluppo economico di ogni indicazione circa gli stanziamenti per la difesa del suolo, sottolinea l'inadeguatezza degli stanziamenti previsti dal disegno di legge e conclude auspicando la concreta utilizzazione per la difesa del suolo dei fondi disponibili da parte dei Consorzi montani, rilevando la mancanza di precise indicazioni nel disegno di legge circa i compiti che vengono affidati ai consorzi di bonifica e sottolineando la necessità di affrontare in modo organico i problemi della difesa del suolo, curando in particolare la ristrutturazione degli uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici e affidando ad essi attribuzioni preminenti in materia.

Il deputato Baroni afferma che il disegno di legge deve essere anzitutto rivolto a consentire il completamento delle opere già iniziate, raccomanda che il disposto dell'articolo 6 non rappresenti una remora allo sviluppo di carriera del personale dipendente dal Ministero dei lavori pubblici, dichiara di concordare con quanto previsto dall'articolo 8, raccomanda che si tenga conto dei diversi possibili impieghi delle acque pubbliche e conclude rilevando che l'articolo 12 del disegno di legge prevede una delega al Governo tale da consentire di tener conto delle esigenze prospettate nelle proposte di legge n. 1237 e 3745 e sottolineando le prevalenti finalità del disegno di legge nel senso di un finanziamento degli interventi.

Il deputato Vianello, dopo aver lamentato la carenza fin qui riscontratasi negli interventi pubblici per la difesa del suolo, rileva la inadeguatezza della vigente legislazione in materia di difese costiere e conclude sottolineando la necessità di affidare maggiori com-

petenze al Magistrato alle acque, nel quadro di un insieme più organico dei problemi della difesa del suolo e tenendo conto dei poteri da affidarsi agli enti locali.

Il deputato Lizzero si sofferma in particolare sulla necessità di adeguati sistemi di segnalazione dei pericoli, dato anche il tempo che occorrerà per un'adeguata sistemazione del suolo, lamenta la mancata esplicita previsione nel disegno di legge di norme relative ai sistemi suddetti e chiede al Governo di precisare se tale esigenza deve intendersi contenuta nella previsione dell'articolo 2 del disegno di legge.

Conclude sottolineando la necessità di riconoscere i poteri propri delle regioni a statuto speciale nel campo della difesa del suolo, dato anche che la dimensione ottimale per la risoluzione del problema è appunto quella regionale, e di abbandonare una politica di interventi basata sull'azione dei consorzi di bonifica, diretta prevalentemente al soddisfacimento di interessi privati.

Il Presidente Alessandrini sottolinea che il disegno di legge in esame tende sostanzialmente ad un nuovo finanziamento di quanto previsto dal piano orientativo di cui alla legge 19 marzo 1952, n. 184; fa rilevare altresì che la mancata presentazione da parte del Governo della relazione prevista dalla legge 25 gennaio 1962, n. 11, va posta in correlazione con il dibattito svoltosi in sede di esame del programma quinquennale di sviluppo economico, ed afferma che gli stanziamenti previsti dal disegno di legge, pur apparendo insufficienti, sono tuttavia dimensionati alle possibilità di spesa consentite alle strutture amministrative attuali. Conclude richiamando l'attenzione sulla situazione particolare riscontrabile nel bacino dell'Adige e sulla necessità della ricomposizione fondiaria specie nei terreni montani, come presupposti per una migliore utilizzazione dei terreni a scopi agricoli, e ribadendo la necessità di una sollecita approvazione del disegno di legge.

Rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

## TRASPORTI (X)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 1967, ORE 9,30. —  
*Presidenza del Presidente* SAMMARTINO. —  
Interviene il Ministro della marina mercantile,  
Natali.

**PROPOSTA DI LEGGE:**

FAILLA ed altri: « Estensione delle facilitazioni di viaggio previste per le elezioni politiche nazionali a favore degli elettori dell'Assemblea regionale siciliana nella primavera del 1967 ». (*Modificata dalla I Commissione permanente del Senato*) (3744-B).

Il Presidente illustra favorevolmente la modificazione introdotta dal Senato, che è approvata dalla Commissione.

I deputati Veronesi e Franco Raffaele, peraltro, sollecitano il Governo a presentare un disegno di legge che regoli in via generale la materia.

In fine di seduta la proposta di legge è votata a scrutinio segreto ed approvata.

**DISEGNO DI LEGGE:**

« Contributo straordinario dello Stato per la ferrovia Circumvesuviana in regime di concessione » ((3805).

Il Relatore Fortini illustra favorevolmente il provvedimento, soffermandosi sul piano di potenziamento che la società concessionaria ha impostato e cominciato a realizzare fin dall'ormai lontano 1935 e insistendo sulla importanza che la ferrovia ha per la zona.

In proposito, auspica anche la costruzione di un collegamento sotterraneo della stazione di Napoli della linea Circumvesuviana con quella delle ferrovie dello Stato.

Egli propone, peraltro, insieme all'onorevole Amodio, un emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 1, inteso a ridurre, da cinque a tre anni, il periodo di somministrazione del contributo statale.

Nella discussione generale intervengono i deputati Marchesi e Mancini Antonio, i quali si dichiarano anch'essi favorevoli al provvedimento e all'emendamento proposto dal Relatore e dall'onorevole Amodio.

La Commissione, quindi, delibera, all'unanimità, di prendere in considerazione detto emendamento formulato nel modo seguente, da trasmettere alla V Commissione (bilancio): « La relativa spesa sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile nella misura di lire 500.000.000 per l'anno finanziario 1967 e di lire 1.000.000.000 per ciascuno degli anni finanziari 1968 e 1969 ».

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato ad altra seduta.

**DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:**

« Istituzione dell'Ente autonomo del porto di Trieste » (3432);

BERNETIC MARIA ed altri: « Costituzione dell'Ente autonomo del porto di Trieste » (*Urgenza*) (2517);

BELCI ed altri: « Istituzione dell'Ente del porto di Trieste ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 » (*Urgenza*) (2546).

L'esame è rinviato a martedì 16 maggio, alle ore 17.

In fine di seduta il Presidente — richiamandosi all'ordine del giorno unanimemente votato dalla Commissione il 12 aprile per la corresponsione di compensi incentivi al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, così come si è già provveduto per il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato — rinnova il voto che il Governo dia sollecito seguito all'impegno in tal senso già assunto.

Alle parole del Presidente, che peraltro incontrano il consenso di tutta la Commissione, si associano, in particolare, i deputati Mancini Antonio, Fabbri Riccardo, Fortini, Canestrari e Marchesi.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

**INDUSTRIA (XII)**

**IN SEDE LEGISLATIVA.**

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 1967, ORE 9,35. — *Presidenza del Presidente GIOLITTI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio, Picardi.

**PROPOSTA DI LEGGE:**

LOMBARDI RUGGERO: « Modifica dell'articolo 3, n. 1, della legge 7 dicembre 1951, n. 1559 » (3830).

La Commissione ascolta l'ampia e dettagliata illustrazione del provvedimento da parte del relatore Girardin, il quale, forniti tutti i dati tecnici diretti a dimostrare l'inutile ed eccessivo rigore della norma vigente, e, viceversa, l'opportunità della modifica proposta alla legge 7 dicembre 1951, n. 1559, conclude invitando la Commissione ad approvare senza modificazioni il provvedimento in titolo.

Dopo alcune parole di ringraziamento del presentatore onorevole Ruggero Lombardi, il Sottosegretario Picardi, a nome del Governo, si associa alle conclusioni del Relatore, proponendo tuttavia una modifica al titolo della proposta di legge diretta a meglio individuare il provvedimento. Conclude inoltre per il mantenimento dell'espressione « sicuramente

potabile », sulla quale erano sorte in un primo momento, nel presentatore stesso, alcune perplessità.

Trattandosi di articolo unico, la Commissione approva quindi a scrutinio segreto la proposta di legge n. 3830, con il seguente nuovo titolo: « Modifica dell'articolo 3, n. 1, della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, sulla disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti ».

**PROPOSTA DI LEGGE:**

CERVONE e LETTIERI: « Norme per la vendita al pubblico degli alimenti surgelati » (3052).

Su richiesta del relatore Girardin la discussione della proposta di legge in titolo è rinviata a mercoledì prossimo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,55.

**IN SEDE REFERENTE.**

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 1967, ORE 9,55. — *Presidenza del Presidente GIOLITTI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio, Picardi.

**DISEGNO DI LEGGE:**

« Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale » (3442).

Il deputato Demarchi, a nome del gruppo liberale, scioglie la riserva a suo tempo formulata da parte di quel gruppo, dichiarando di aderire alla generale richiesta di trasferimento in sede legislativa del disegno di legge in titolo.

Il Presidente Giolitti, preso atto della decisione liberale, constata l'unanimità della Commissione sulla proposta di richiedere il passaggio in sede legislativa del disegno di legge n. 3442, e, col caloroso consenso del Governo, dichiara che avvanzerà immediatamente richiesta in tal senso alla Presidenza della Camera.

Rinvia quindi ad altra seduta il seguito della discussione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,10.

**LAVORO (XIII)**

**IN SEDE LEGISLATIVA.**

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 1967, ORE 9,45. — *Presidenza del Vicepresidente SANTI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Di Nardo.

**DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:**

Assistenza di malattia ai titolari di pensione delle categorie dei coloni, mezzadri e coltivatori diretti nonché ai lavoratori disoccupati e agli operai sospesi dal lavoro » (3889);

CERUTI CARLO e ZANIBELLI: « Integrazioni alla legge 4 agosto 1955, n. 692, sull'estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia » (892);

CERUTI CARLO ed altri: « Estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati ex mezzadri e coloni » (3737);

CRUCIANI e ROBERTI: « Estensione dell'assistenza di malattia ai coloni, mezzadri e loro familiari » (3781).

Il Relatore Cengarle illustra il disegno di legge, che ha il fine di colmare una lacuna esistente nella legislazione relativa all'assicurazione contro le malattie, dalla quale rimanevano esclusi i pensionati coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché gli operai sospesi dal lavoro o disoccupati, determinando una grave situazione di disagio proprio per categorie che hanno una minore disponibilità finanziaria. Fa presente che l'estensione dell'assistenza di malattia interessa circa 1 milione e trecentomila coltivatori diretti, coloni e mezzadri, di cui però una parte già gode l'assistenza stessa in quanto unità lavorativa attiva o a carico di familiare assicurato, mentre l'onere previsto ammonta a quindici miliardi per i pensionati coloni e mezzadri, 22 miliardi per i pensionati coltivatori diretti e 6 miliardi per i lavoratori sospesi dal lavoro o disoccupati. Per quanto riguarda la copertura della spesa riconosce che possono sorgere alcune perplessità per il fatto che si attinga parzialmente alla gestione per l'assicurazione contro la tubercolosi, che, pur attiva di 61 miliardi, non offre sufficienti prestazioni agli assistiti; rileva tuttavia che la materia del disegno di legge presenta particolari motivi di urgenza, per cui ne sollecita l'approvazione invitando il Governo a disciplinare al più presto organicamente la materia anche riguardo all'assicurazione contro la tubercolosi.

Il deputato Mazzoni osserva in via pregiudiziale che le dichiarate disponibilità dell'assicurazione contro la tubercolosi non corrispondono ai dati contenuti nel bilancio preventivo dell'INPS per il 1967, ove risulta per tale gestione uno stato attivo patrimoniale di 45 miliardi e un presumibile disavanzo di esercizio di 16 miliardi e formula vive proteste per tali discordanze contabili, che fanno

sorgere perplessità anche riguardo allo stesso parere della V Commissione Bilancio favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Il deputato Cruciani rileva che sul problema dei disavanzi delle gestioni previdenziali è aperto un discorso in sede politica e sindacale che potrà essere sviluppato sul piano generale senza pregiudizio per il disegno di legge.

Il deputato Tognoni si unisce alla protesta circa le discordanze sui dati relativi alle gestioni previdenziali, che pregiudicano le decisioni degli organi legislativi.

Il deputato Di Mauro Luigi fa presente di essere favorevole all'estensione dell'assistenza di malattia alle categorie contemplate nel disegno di legge e si riserva di presentare un emendamento estensivo dell'assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, ma esprime il suo dissenso circa la copertura del relativo onere a carico della gestione t.b.c. In proposito fa presente che l'attivo esistente in tale gestione deriva dalla inadeguatezza delle prestazioni corrisposte ai lavoratori tubercolotici e osserva che il prelievo da tale fondo impedirà i miglioramenti economici sollecitati per tale categoria. Chiede quindi che si proceda anche all'esame delle proposte di legge che prevedono tali miglioramenti e propone che per la copertura degli oneri derivanti dal disegno di legge si faccia ricorso al fondo globale in relazione a quanto residua dagli accantonamenti predisposti originariamente per la fiscalizzazione degli oneri sociali.

Il deputato Borra, nel dare atto delle perplessità che possono sorgere a seguito della prevista parziale copertura degli oneri del disegno di legge a carico della gestione t.b.c., rileva tuttavia che già da tempo si parla di trasferire tale assicurazione nell'ambito dell'assistenza di malattia e ritiene che di fronte ad una situazione di fatto particolarmente urgente non si possa rinviare questa soluzione che consente di assicurare l'assistenza di malattia alle categorie contemplate nel provvedimento all'esame.

Il deputato Venturoli a complemento delle tesi già sviluppate dal deputato Di Mauro Luigi osserva che mentre si vuole consentire un prelievo dalla gestione t.b.c., gli stessi pensionati sono poi esclusi dall'assistenza contro la tubercolosi.

Il deputato Mazzoni ritiene che le incongruenze e le deficienze dell'assistenza di malattia derivino dalla coesistenza e sovrapposizione delle varie forme assicurative, di cui la

sua parte da tempo sollecita la semplificazione e l'unificazione, in linea peraltro con il piano quinquennale di sviluppo. Rileva poi che l'esclusione di alcune categorie dall'assistenza farmaceutica, mentre risulta gravosa proprio per coloro che hanno meno disponibilità economiche, dall'altro inflaziona il ricorso all'assistenza ospedaliera assai onerosa per gli enti mutualistici. Sulla questione della copertura ritiene che il presente attivo della gestione tubercolare, anche a prescindere dalla contestazione dei dati, verrebbe rapidamente assorbito a seguito del prelievo previsto dal disegno di legge, bloccando le aspettative di miglioramento delle prestazioni ai tubercolotici e ai loro familiari.

Il deputato Armaroli ritiene che il prelievo dalla gestione tubercolare implichi la sollecita discussione dei provvedimenti migliorativi delle prestazioni ai tubercolotici e concorda sulla necessità di estendere l'assistenza farmaceutica alle categorie che ne sono prive.

Il deputato Sulotto constata la tendenza del Governo e della maggioranza a continuare nella utilizzazione del salario differito dei lavoratori dipendenti per sanare le situazioni deficitarie delle gestioni previdenziali di altre categorie e sollecita l'intervento in Commissione del Ministro del lavoro per rispondere alle critiche emerse nel dibattito.

Il deputato Biagini, confermando le tesi già sviluppate dai deputati del suo gruppo, si dichiara contrario al finanziamento previsto dal disegno di legge e all'esclusione dei coltivatori diretti dall'assistenza di malattia, mentre sollecita il miglioramento delle prestazioni dell'assicurazione contro la tubercolosi e l'estensione di essa ai pensionati; conclude sottolineando che l'onere delle gestioni previdenziali continua a ricadere sui lavoratori dell'industria, del commercio e del credito.

Il deputato Berlinguer Mario concorda con le critiche mosse al sistema di copertura previsto nel disegno di legge e richiama l'attenzione del Governo e della Commissione sulla situazione dei tubercolotici, che si accingono a nuove manifestazioni di protesta.

Il Relatore Cengarle replica agli intervenuti rilevando l'unanimità della Commissione in merito all'estensione dell'assistenza di malattia alle categorie contemplate nel disegno di legge, mentre prende atto delle critiche sollevate sulla prevista parziale copertura a carico della gestione tbc. Nel dichiararsi d'accordo sulla necessità di migliorare le prestazioni dei tubercolotici, rileva tuttavia che tutto il settore va profondamente riformato, dovendosi con-

statare una ingiustificata dispersione di mezzi, Conclude facendo presente di non ritenere possibile allo stato altra copertura, dato che gli stanziamenti originariamente previsti per la fiscalizzazione degli oneri sociali sono completamente impegnati a parziale copertura dei *deficit* degli enti mutualistici.

Il Sottosegretario di Stato Di Nardo nel confermare i dati e il contenuto della relazione del deputato Cengarle, ribadisce l'impossibilità di spostare la copertura finanziaria del disegno di legge sugli accantonamenti previsti originariamente per la fiscalizzazione degli oneri sociali, data la necessità di alleggerire i *deficit* degli enti mutualistici che nel 1967 si prevedono globalmente intorno ai 700 miliardi. Conclude sollecitando l'approvazione del disegno di legge.

Il Presidente Santi dichiara quindi chiusa la discussione generale e rinvia l'ulteriore esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 1967, ORE 12,20. — *Presidenza del Vicepresidente SANTI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Di Nardo.

PROPOSTA DI LEGGE:

DALL'ARMELLINA ed altri: « Integrazione della legge 16 agosto 1962, n. 1417, sul riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza alle ostetriche » (2048).

Il Relatore Cocco Maria, ricordato che dopo la rimessione all'Assemblea della proposta di legge da parte del Governo, questo ha proposto un nuovo testo che prevede il miglioramento delle pensioni alle ostetriche e un aumento dei contributi da parte della categoria, raccomanda alla Commissione la approvazione di tale nuovo testo, e prospetta l'opportunità di avanzare nuova richiesta per l'assegnazione in sede legislativa della proposta di legge.

Il Sottosegretario di Stato di Nardo fa presente che il Governo non si oppone alla discussione in sede legislativa della proposta di legge, purché essa avvenga sulla base degli emendamenti proposti dal Governo.

La Commissione delibera quindi all'unanimità di richiedere l'assegnazione in sede legislativa del provvedimento all'esame.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

## CONVOCAZIONI

### COMMISSIONE PARLAMENTARE per la vigilanza sulle radiodiffusioni.

Giovedì 11 maggio, ore 10,30.

1. — Comunicazioni del Direttore Generale della RAI-TV sui criteri adottati dall'Ente per la obiettività e l'imparzialità dei servizi informativi.

2. — Varie.

### COMMISSIONI RIUNITE (VIII Istruzione e IX Lavori pubblici)

Giovedì 11 maggio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame del disegno e della proposta di legge:*

Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario per l'intervento per il quinquennio 1966-1970 (*Approvato dal Senato*) (3509) — (*Parere della I, della II e della V Commissione*);

PITZALIS: Norme integrative della legge 18 dicembre 1964, n. 1358, recante disposizioni per l'edilizia scolastica (2169) — (*Parere della V Commissione*);

— Relatori: Finocchiaro, *per la VIII Commissione*; Calveti, *per la IX Commissione*).

### I COMMISSIONE PERMANENTE (Affari costituzionali)

Giovedì 11 maggio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Discussione della proposta di legge:*

SPADOLA ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 62, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, riguardante il riordinamento delle carriere e la revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa (3796) — Relatore: Mattarella.

*Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge:*

Modifiche alla legge 1° dicembre 1956, n. 1399, sul riordinamento delle carriere dello Istituto centrale di statistica (2297) — (*Parere della II Commissione*);

FABRI RICCARDO e PRINCIPE: Modificazioni e integrazioni della legge 1° dicembre 1956, n. 1399, concernente il riordinamento delle carriere dell'Istituto centrale di statistica (1270) — (*Parere della II e della V Commissione*) — Relatore: Colleselli.

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame della proposta di legge:*

LUZZATTO ed altri: Norme per la elezione suppletiva del deputato della Valle d'Aosta (*Urgenza*) (3320) — Relatore: Di Primio.

*Parere sul disegno di legge:*

Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità. — Protezione civile. (3946) (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Colleselli.

*Parere sul disegno e sulla proposta di legge:*

Modificazioni delle norme sul contenzioso tributario (3829);

Bozzi ed altri: Riforma del contenzioso tributario (88);

— (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Di Primio.

*Parere sulla proposta di legge:*

Senatori BONAFINI ed altri: Norma integrativa dell'articolo 3 della legge 9 ottobre 1964, n. 986, concernente l'abolizione del monopolio statale delle banane (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (3591) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Di Primio.

*Parere sul disegno di legge:*

Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere di sistemazione e difesa del suolo (*Approvato dal Senato*) (3939) — (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Baroni.

*Parere sulle proposte di legge:*

GAGLIARDI ed altri: Modifiche alla legge 10 ottobre 1962, n. 1484, relativa al Magistrato per il Po (1237) — (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Baroni;

DEGAN ed altri: Modifica alla legge 5 maggio 1907, n. 257 e successive integrazioni (3745) — (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Baroni;

SPECIALE e CORRAO: Interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge 30 gennaio 1962, n. 18, relativa ai piani di risanamento della città di Palermo (1995) — (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Ruffini;

BONTADE MARGHERITA: Integrazione della legge 30 gennaio 1960, n. 18, relativa ai piani di risanamento della città di Palermo (3970) — (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Ruffini.

*Parere sul disegno e sulle proposte di legge:*

Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (3846);

BASSO ed altri: Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (996);

Bozzi ed altri: Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1120);

GUIDI ed altri: Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, relativa alla costituzione e al funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1231);

MARTUSCELLI ed altri: Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1744) — (*Parere alla IV Commissione*) — Relatore: Ruffini.

*Esame del disegno di legge:*

Riordinamento di alcuni servizi centrali dell'Amministrazione finanziaria e norme integrative alla legge 19 luglio 1962, n. 959 (4042) — (*Parere della V e della VI Commissione*) — Relatore: Colleselli.

**IV. COMMISSIONE PERMANENTE**

(Giustizia)

**Giovedì 11 maggio, ore 9,30.**

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:*

Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (3846);

BASSO ed altri: Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (996);

Bozzi ed altri: Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1120);

GUIDI ed altri: Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, relativa alla costituzione e al funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1231);

MARTUSCELLI ed altri: Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1744);

— Relatore: Martuscelli — (*Parere della I e della V Commissione*).

*Parere sul disegno di legge:*

Modifiche e integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 (3669) — (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Manironi.

**V COMMISSIONE PERMANENTE**

(Bilancio e Partecipazioni statali)

**Comitato partecipazioni statali.**

**Giovedì 11 maggio, ore 10.**

Problemi istituzionali delle partecipazioni statali.

**Comitato per il controllo finanziario.**

**Giovedì 11 maggio, ore 17.**

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame dei disegni di legge:*

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1964, n. 34, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1758) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 1501, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1759) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1963, n. 1727, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 (*Approvato*

*dalla V Commissione permanente del Senato*) (1760) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1963, n. 1502, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1761) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1964, n. 231, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3879) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1964, n. 201, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3880) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1964, n. 525, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3881) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1964, n. 524, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3882) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1082, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento

dal fondo di riserva per le spese impreviste per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3883) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1964, n. 1411, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3884) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1964, n. 1523, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3885) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1965, n. 120, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3886) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1965, n. 492, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3887) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1965, n. 709, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3888) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1965, n. 1104, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'am-

ministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3889) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1965, n. 1551, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3890) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1966, n. 445, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3891) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1966, n. 690, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3892) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1966, n. 695, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3893) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1966, n. 891, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3894) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1966, n. 1026,

emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3895) — Relatore: Fabbri Francesco.

*Seguito dell'esame dei disegni di legge:*

Assegnazione di lire 135.000.000 occorrente per la sistemazione della spesa per l'indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni ed i trasferimenti effettuati nell'interesse dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette, negli esercizi 1961-62 e 1962-1963 (2291) — (*Parere della VI Commissione*) — Relatore: Fabbri Francesco;

Sistemazione di spese impegnate anteriormente all'esercizio finanziario 1957-58 in eccedenza ai limiti dei relativi stanziamenti di bilancio (2428) — (*Parere della XII Commissione*) — Relatore: Fabbri Francesco;

Assegnazione di lire 92 milioni per la sistemazione della spesa relativa alle indennità di rimborso spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale nell'esercizio finanziario 1961-62 (2474) — Relatore: Fabbri Francesco.

Assegnazione straordinaria per la sistemazione delle spese sostenute in eccedenza agli appositi stanziamenti di bilancio per pagamento indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero effettuate dal personale militare della Guardia di finanza nell'esercizio 1961-62 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2862) — Relatore: Fabbri Francesco.

Sistemazione delle spese sostenute anteriormente al 31 dicembre 1964 per le missioni effettuate dal personale del servizio metrico (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (3590) — (*Parere della XII Commissione*) — Relatore: Fabbri Francesco.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

Giovedì 11 maggio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

*Esame del disegno di legge:*

Interpretazione autentica delle norme relative alla concessione dell'indennità speciale ai vicebrigadieri, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia collocati a riposo per infermità dipenden-

te da causa di servizio, prima dell'entrata in vigore delle rispettive leggi di Stato (3964) — Relatore: Buffone — (*Parere della II, IV, V e VI Commissione*).

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Seguito della discussione del disegno di legge:*

Deroga temporanea alla Tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sostituita dall'Allegato A alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3594) — Relatore: De Meo — (*Parere della V Commissione*).

*Discussione della proposta di legge:*

BUFFONE ed altri: Integrazione della legge 3 novembre 1952, n. 1789, concernente la posizione di ufficiali che rivestono determinate cariche (3855) — Relatore: De Meo — (*Parere della V Commissione*).

*Discussione del disegno di legge:*

Modificazioni delle norme riguardanti il ruolo e l'avanzamento dei magistrati militari (3963) — Relatore: Pintus — (*Parere della IV e della V Commissione*).

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

Giovedì 11 maggio, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame del disegno di legge:*

Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli (3996) — (*Parere della V e della XII Commissione*) — Relatore: Prearo.

*Parere sul disegno di legge:*

Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere di sistemazione e difesa del suolo (*Approvato dal Senato*) (3939) — (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Ferraris Giuseppe.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Discussione del disegno di legge:*

Pene per i trasgressori delle norme di polizia forestale (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (3905) — Relatore: Loreti — (*Parere della IV Commissione*).

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria)

Giovedì 11 maggio, ore 16,30.

RAPPORTI FRA RICERCA SCIENTIFICA ED INDUSTRIA IN ITALIA.

Audizione del professor Giuseppe Petrilli, presidente dell'IRI.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

Giovedì 11 maggio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:*

Aumento del contributo a carico dello Stato per l'assistenza di malattia per gli artigiani e modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533 (3837);

MAZZONI ed altri: Modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, sui contributi e le prestazioni contro la malattia per gli artigiani (*Urgenza*) (2586);

LAFORGIA ed altri: Modifiche alla legge per l'assistenza di malattia agli artigiani (*Urgenza*) (2778);

— Relatore: Nucci — (*Parere della V Commissione*).

*Esame della proposta di legge:*

ZANIBELLI e PATRINI: Integrazioni e modificazioni alla legge 18 agosto 1962, n. 1357, sul riordinamento dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza dei veterinari (ENPAV) (3368) — (*Parere della IV e della XIV Commissione*).  
— Relatore: Del Castillo.

*Seguito dell'esame della proposta di legge:*

DARIDA ed altri: Miglioramenti al trattamento economico degli infortunati del lavoro già liquidati in capitale o in rendita vitalizia (3021) — Relatore: Del Castillo.

*Esame delle proposte di legge:*

ROSSI PAOLO: Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi (3102) — Relatore: Cocco Maria — (*Parere della IV, della VIII e della XIV Commissione*);

GAGLIARDI ed altri: Estensione alle imprese di assicurazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, concernente il divieto di intermedia-

zione e di interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti di opere e di servizi (3108) — Relatore: Marotta Vincenzo — (*Parere della XII Commissione*).

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Seguito della discussione del disegno di legge:*

Miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alle leggi 4 dicembre 1956, n. 1450; e 11 dicembre 1962, n. 1790 (3866) — (*Parere della X Commissione*) — Relatore: Cengarle.

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Giovedì 11 maggio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Seguito della discussione del disegno di legge:*

Trapianto del rene tra persone viventi (*Approvato dal Senato*) (3694) — Relatore: Cortese — (*Parere della IV e VIII Commissione*).

*Discussione dei disegni di legge:*

Modifica degli articoli 8, secondo e terzo comma, e 9, primo e terzo comma, della legge 6 agosto 1966, n. 625, concernente provvidenze in favore dei mutilati e invalidi civili (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (3991) — Relatore: Urso — (*Parere della I e XIII Commissione*);

Rifornimento idrico delle isole minori (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (3992) — Relatore: Tantalo — (*Parere della V e VII Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

*Esame della proposta di legge:*

SPINELLI: Riapertura del termine previsto dall'articolo 3 della legge 14 dicembre 1964, n. 1328, per la presentazione delle domande di reiscrizione nell'albo dei sanitari italiani residenti all'estero (3004) — Relatore: Barberi.

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 23,40.